



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
AMBIENTE E TERRITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE DI GENERI ALIMENTARI DEL SABATO

INDICE

Art. 1 – Tipologia del mercato e sua localizzazione.

Art. 2 – Caratteristiche del mercato e dei posteggi

Art. 3 – Autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

Art. 4 – Subingresso.

Art. 5 – Revoca dell'autorizzazione.

Art. 6 – Revoca/decadenza e sospensione della concessione decennale di posteggio.

Art. 7 – Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi

Art. 8 – Posteggi riservati ai produttori agricoli stagionali

Art. 9 – Scambio di posteggio

Art. 10 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio

Art. 11– Assenze.

Art. 12 – Modalità di utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e relativi obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

Art. 13 – Norme igienico - sanitarie, ai sensi dell'articolo art. 28 comma 8 del D.Lgs. 114/98).

Art. 14 – Funzioni attribuite alla Polizia Municipale

Art. 15 – Sanzioni.

Art. 16– Notifica del Regolamento e norme transitorie.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE DI GENERI ALIMENTARI DEL SABATO

Art. 1 – Tipologia del mercato e sua localizzazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione del mercato settimanale su aree pubbliche denominato “Mercato Agroalimentare del Sabato” (di seguito anche “mercato”), destinato esclusivamente ai generi alimentari, ai sensi dell'art. 28 comma 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della legge regionale n. 33/99 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), dal Documento Programmatico per il Commercio sulle Aree Pubbliche adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/2003, dal D. Lgs n. 59/2010 e s.m.i. Con esso viene abrogato il relativo comma dell'art. n. 17 del Regolamento Comunale in vigore adottato con D.C.C. n. 25 del 30/5/2007.

2. Il Mercato ha sede in Piazza Vittorio Emanuele per un totale di 8 posteggi localizzati all'interno dell'area come da planimetria allegata al presente regolamento.

3. Le relative tariffe per la concessione del suolo pubblico (COSAP) e la tassa rifiuti solidi urbani (TARI), sono determinate sulla base delle rispettive deliberazioni della Giunta comunale per l'anno in corso.

4. Il Mercato è a merceologia esclusiva, essendo consentita la commercializzazione dei soli prodotti alimentari. Nel Mercato possono essere commercializzati tutti i generi alimentari, nel rispetto della normativa igienico- sanitaria, con le modalità e le limitazioni di seguito indicate.

5. Le aree saranno assegnate tramite bando che il dirigente del competente settore comunale che prevederà le seguenti tipologie alimentari prevalenti:

- 2 posteggi destinati alla vendita di frutta e verdura;
- 1 posteggio destinato a produttori agricoli stagionali (a rotazione, dim. m. 4x5);
- 1 posteggi destinato a produttore agricolo;
- 1 posteggio destinato alla vendita di salumi e porchetta;
- 1 posteggio destinato alla vendita di prodotti ittici;
- 1 posteggio destinato ai portatori di handicap (Legge 104/92);
- 1 posteggio ridotto a disposizione del Comune (dim. m. 4x5).

L'utilizzo del posteggio destinato al Comune è riservato alle esigenze amministrative; in assenza di esse è possibile concederne l'utilizzo per la promozione di attività non commerciali, dietro autorizzazione da presentare al competente ufficio comunale nei tempi e nei termini previsti.

Art. 2 – Caratteristiche del mercato e dei posteggi

1. Il mercato si terrà a cadenza settimanale nel giorno di sabato e l'orario di vendita obbligatorio è stabilito dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

2. L'accesso degli operatori è previsto dalle ore 7:00 e le ore 8:00, mentre lo sgombero dei posteggi va effettuato dalle 13:00 alle ore 14:00.

3. I posteggi avranno ognuno dimensione fissa massima di mt. 9x5 pari ad una superficie di 45mq, saranno visibili e delimitati da apposite segni a terra e tra un posteggio e l'altro è previsto un corridoio laterale di passaggio della larghezza minima di 1 mt.

4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito. Le tende o gli ombrelloni a protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e non possono sporgere dallo spazio delimitato.

5. L'alloggiamento dei furgoni, degli auto-negozi e dei banchi removibili per l'esposizione e la vendita dei prodotti deve obbligatoriamente essere compreso all'interno del posteggio.

Art. 3 – Autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del Mercato e la contestuale concessione decennale del posteggio sono regolamentati dal D.Lgs. 31.03.98 n°114, dalla normativa regionale vigente e dal presente Regolamento.

2. L'elenco dei posteggi da assegnare verrà esposto all'Albo Pretorio del Comune congiuntamente al Bando Comunale contenente le modalità di presentazione delle domande, i vincoli di carattere merceologico e i criteri di concessione dei posteggi.

3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione, gli interessati potranno presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A" (ai sensi dell'art. 28 comma 1, lettera a. del D.Lgs. 114/98) relativa ad uno dei posteggi messi a bando, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, potranno chiedere la relativa concessione.

4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente del competente settore comunale provvederà al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto - in caso di domande concorrenti - dei seguenti criteri di priorità:

- a. il diritto già acquisito con convenzione alla vendita di generi alimentari sul territorio di Rignano Flaminio nel giorno di sabato;
- b. maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima;
- c. maggior numero di presenze nell'ambito del mercato;
- d. l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro del 3 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
- e. Gli ulteriori criteri previsti dal Bando comunale.

5. L'assegnazione conseguente a ciascun bando comunale deve riguardare un solo posteggio per operatore; l'assegnatario dovrà attivarsi nello scrupoloso rispetto di quanto stabilito nel bando di gara ed al rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario previste per la vendita dei generi alimentari.

6. La concessione di posteggio ha durata decennale, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.114/98, ed è eventualmente rinnovabile d'ufficio alla scadenza.

7. Lo spostamento del posteggio effettuato ai sensi del successivo articolo 7 comma 1 e l'accoglimento delle domande di scambio del posteggio effettuato ai sensi del successivo art. 9, comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 4.

8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.

9. Ogni titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio è obbligato:

- a. al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune;
- b. al pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori, corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessarie al funzionamento del Mercato (es. consumo elettrico ed idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.);
- c. al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente.

In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta per mancato pagamento degli oneri dovuti, il titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune e alle spese relative ai servizi accessori.

10. Nel Mercato sono previste assegnazioni provvisorie (c.d. in “spunta”) dei posteggi temporaneamente lasciati liberi dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, ai sensi dell'articolo 28 punto 11 del D.Lgs.114/98 e secondo le seguenti modalità:

a. i posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica che siano presenti in loco prima dell'apertura del mercato con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.

b. l'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta “graduatoria degli spuntisti”, determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. Lo spuntista per ottenere la presenza, non può assentarsi sino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti.

c. in caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

d. le assegnazioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.

e. l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore.

f. le presenze sono rilevate nel mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dal competente settore comunale con cadenza trimestrale.

Art. 4 – Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, comporta:

a. l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;

b. il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione;

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato comunicazione regolare e completa di subingresso, sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione e concessione decennale di posteggio, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del “*de cuius*” per sei mesi dalla data di apertura della successione.

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività o cedere l'azienda a terzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.

6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta/comunicazione, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta/comunicazione, sono reintestati al proprietario.

Art. 5 – Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata nei seguenti casi:

- a. il titolare perda i requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
- b. il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione;
- c. revoca dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi del successivo articolo 6 comma 1, lettera c;
- d. decadenza dalla concessione del posteggio per mancato pagamento del canone, servizi accessori ai sensi di quanto previsto al successivo art. 6 comma 1 lettera d;

Art. 6 – Revoca/decadenza e sospensione della concessione decennale di posteggio.

1. La cessazione della concessione decennale di posteggio può avvenire - prima della decorrenza del termine stabilito - per i seguenti motivi:

- a. rinuncia del titolare;
- b. revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni del titolare, prioritariamente nello stesso mercato e in subordine, in altra area individuata dal Comune;
- c. decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi nell'anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore, ai sensi del D.Lgs. 114/98, articolo 29, comma 4 lettera b e giustificati come previsto al successivo articolo 11;
- d. in caso di mancato pagamento del canone o della quota dei c.d. servizi accessori di cui all'art. 3. comma 10, il Comune provvederà a sospendere l'attività di vendita per un periodo di 20 giorni, ai sensi dell'art. 29 comma 3. del D.Lgs 114/98 e s.m.i. Decorsi i suddetti 20 giorni di sospensione senza che il titolare abbia ottemperato al regolare pagamento del canone la concessione decennale di posteggio decadrà automaticamente.
- e. revoca dell'autorizzazione amministrativa;

2. La concessione decennale di posteggio è sospesa, ai sensi del D.Lgs. 114/98 art. 29 comma 4 lettera b e nei seguenti casi:

- a. mancato pagamento del canone annuale di cui al precedente articolo 3 comma 10, entro i termini previsti;
- b. mancato pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori di cui al precedente articolo 3 comma 10, entro i termini previsti;

3. La sospensione della concessione di posteggio di cui al presente articolo ha effetto fino al pagamento, da parte del titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, di quanto dovuto al Comune. Il mancato utilizzo del posteggio si computa

a tutti gli effetti, come assenza ai fini della revoca del posteggio, ai sensi del precedente comma 1 lettera c.

Art. 7 – Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi.

1. In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi o spostamento del mercato, l'Amministrazione definisce con atto di giunta la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali procederà alla riassegnazione degli stessi. Il Dirigente del competente settore comunale provvederà alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun titolare chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, di cui al successivo articolo 10.

2. Qualora il mercato per cause di forza maggiore, ivi compresa la totale o parziale ristrutturazione, dovesse restare chiuso per oltre 3 (tre) mesi senza che sia stata assegnata la nuova area di cui al comma precedente, il canone sarà ridotto proporzionalmente al periodo di chiusura dovuto e all'impatto dell'intervento sulle attività di vendita.

Art. 8 – Posteggi riservati ai produttori agricoli stagionali

1. Una quota di posteggi saranno messi a bando per essere assegnati a produttori agricoli, con il vincolo di stagionalità e secondo le modalità appresso indicate.

2. Il titolare di posteggio vincolato ai sensi del presente articolo, deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso, tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione, comporta il rilascio di una concessione stagionale esclusivamente nei seguenti periodi:

a. dal 1 maggio al 30 ottobre, per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi;

b. dal 1 ottobre al 31 marzo, per la vendita dei prodotti tipici stagionali autunnali e/o invernali.

4. Qualora vi siano posteggi disponibili, il Dirigente del competente settore comunale ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

5. I soggetti di cui al D.Lgs. 228/2001 e successive modificazioni, ad avvenuta pubblicazione degli eventuali posteggi disponibili, presentano domanda contestuale di autorizzazione amministrativa alla vendita e di concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, allegando la dichiarazione del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti.

6. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio stagionali, avviene in base alla graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a. Comune d'ubicazione del fondo di provenienza dei prodotti, nel rispetto del criterio della "filiera corta";

b. all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e successive modificazioni con la quale l'interessato dichiara l'inizio dell'attività con riferimento anche alla data risultante al Registro Imprese della C.C.I.A.A., in qualità di produttore agricolo;

- c. maggior numero di presenze nell'ambito del mercato;
 - d. Gli ulteriori criteri previsti dal Bando Comunale.
7. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 - a. perda la qualifica di produttore agricolo;
 - b. non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi nell'anno solare, salvo le assenze per malattia, gravidanza o cause di forza maggiore, secondo quanto previsto dall'articolo 15 e fatto salvo quanto previsto nel comma d. dell'art. 7.
 8. Annualmente i produttori agricoli devono presentare dichiarazione di prosecuzione dell'attività di produttore.
 9. Per quanto non previsto specificatamente nel presente articolo, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 9 – Scambio di posteggio

1. Le domande di scambio di posteggi possono essere presentate congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione decennale interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
2. La nuova concessione avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 10 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio

1. Presso il settore competente del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati nonché l'elenco dei titolari di autorizzazione e concessione decennale (c.d. pianta organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni, revoche e subingressi aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

Art. 11– Assenze.

1. L'assenza del titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, non giustificata secondo quanto definito nel presente articolo e prorogata per oltre quattro mesi nell'anno solare può costituire motivo di revoca della concessione, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6.
2. Ai sensi dell'articolo 29 comma 4 lettera b del D.Lgs. 114/98, non sono conteggiati:
 - a. l'assenza determinata da malattia, gravidanza o cause di forza maggiore, purché entro i 7 giorni successivi sia presentata al Comune idonea documentazione. Le assenze per i suddetti motivi sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione;
 - b. il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte, che chieda la sospensione dell'autorizzazione.
3. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'articolo 29, comma 4 lettera b del D.Lgs 31.03.98 n. 114 può essere assente soltanto in

proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 12 – Modalità di utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e relativi obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

1. I titolari di posteggio sono responsabili dei danni causati al Comune o a persone da essi stessi o dai loro familiari, dipendenti o coadiuvanti. Nel caso che l'assegnatario dell'area pubblica sia una società di persone, le responsabilità sono illimitate ed ogni socio ne risponde solidalmente.
2. E' obbligatorio tenere a disposizione presso il posteggio l'autorizzazione e la concessione decennale in originale.
3. La merce di vendita deve essere collocata sul banco di vendita negli spazi appositamente previsti ed indicati nell'autorizzazione e concessione decennale.
4. Nel corso dell'attività il posteggio non dovrà rimanere incustodito, salvo cause di forza maggiore.
5. L'uso del posteggio non può essere concesso totalmente o parzialmente a terzi.
6. Tutto il personale occupato presso il posteggio dovrà avere regolare rapporto di lavoro inquadrato ai fini previdenziali e contributivi. Le aree concesse devono essere occupate esclusivamente con le derrate e le attrezzature inerenti la vendita.
7. I posteggi e gli altri spazi concessi ai singoli titolari devono essere utilizzati unicamente per lo svolgimento dell'attività di vendita ovvero per le attività autorizzate e compatibili con la destinazione del mercato secondo la normativa vigente e in modo da non comportare, in ogni caso, pregiudizio alla sicurezza, stabilità e decoro dello stesso.

In particolare è vietato:

- a. svolgere ogni attività pericolosa, insalubre, contraria al buon costume o all'ordine pubblico, ovvero tale da pregiudicare il normale svolgimento delle altre attività, anche tramite immissione di rumori, fumi, odori;
 - b. occupare, anche temporaneamente, le parti comuni, ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare in qualsiasi modo la circolazione nel mercato;
 - c. entrare nel mercato con veicoli a motore;
 - d. costituire o mantenere deposito anche temporaneo di materiale esplosivo, insalubre o maleodorante e di materiale infiammabile non conforme alla normativa vigente;
 - e. immettere nella rete fognaria acidi, diluenti, solventi, prodotti o materiali infiammabili, occludenti o comunque pericolosi;
 - f. installare apparecchi a combustione senza espressa autorizzazione o non conformi alla normativa vigente;
 - g. installare, senza espressa autorizzazione, antenne radio televisive o altri impianti similari;
 - h. attirare i clienti del mercato con grida o schiamazzi;
 - i. installare impianti di qualsiasi natura;
 - l. svolgere le attività di vendita fuori dagli spazi del posteggio in concessione.
 - m. piantare chiodi, legare funi, corde ed altro agli alberi, ai pali della luce ai balconi, alle facciate dei caseggiati vicini ed alla pavimentazione stradale;
 - n. vendere le merci col sistema della riffa.
8. Tutti gli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio hanno inoltre l'obbligo di tenere costantemente esposti i cartelli indicanti il prezzo di vendita delle singole qualità di derrate. I titolari non potranno rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico, avranno inoltre l'obbligo di mantenere gli

strumenti di pesatura puliti, nonché in perfette e regolari condizioni di funzionamento e ben in vista ai clienti del mercato.

9. Tutti i titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio hanno l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

10. I titolari hanno l'obbligo di raccogliere i rifiuti che devono essere differenziati secondo le modalità stabilite dal Comune, di depositarli negli appositi contenitori o buste e lasciarli a fine mercato nei rispettivi spazi in concessione, predisposti per la raccolta. E', in ogni caso, vietato disperdere, incenerire o bruciare scarti, detriti o rifiuti sia solidi che liquidi.

11. All'interno del mercato è inoltre vietato:

a. esercitare il commercio itinerante;

b. ingombrare i corridoi laterali di separazione ed ostacolare comunque la circolazione nell'area mercato;

c. gettare a terra derrate avariate od altro;

d. l'accesso al mercato di veicoli a motore. Tutti gli auto-negozi o le altre strutture mobili appartenenti agli operatori e funzionali alla vendita dovranno avere accesso all'area mercato per le operazioni di posizionamento esclusivamente tra le ore 7:00 e le ore 8:00 e dovranno essere obbligatoriamente rimossi a fine mercato tra le ore 13:00 e le ore 14:00.

12. Resta facoltà del Dirigente del competente settore comunale di disciplinare ulteriormente e/o specificare con appositi atti, altre condizioni utili alla corretta gestione del mercato.

Art. 13 – Norme igienico - sanitarie, ai sensi dell'articolo art. 28 comma 8 del D.Lgs. 114/98).

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, il comportamento igienico - sanitario e l'igiene del personale addetto sono soggetti alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria.

2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a centimetri 50 (cinquanta) da terra.

3. Gli attestati di formazione del personale alimentarista e i titoli equipollenti, devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 14 – Funzioni attribuite alla Polizia Municipale

1. La vigilanza del mercato è affidato all'Ufficio Polizia Municipale che dispone quanto necessario per il controllo degli operatori e dei posteggi e per favorire la viabilità limitrofa all'area mercato, il transito del pubblico ed il controllo dei divieti di sosta.

2. A cura del predetto ufficio sarà tenuto un apposito elenco di tutte le autorizzazioni concesse con l'esatta indicazione dei posteggi assegnati, nonché il registro delle presenze degli operatori.

3. Compito di detto ufficio sarà anche di verificare e prendere nota della presenza all'apertura del mercato degli "spuntisti" e la loro assegnazione dei posti disponibili, secondo la graduatoria redatta in base alle presenze settimanali da aggiornare con cadenza trimestrale.

Art. 15 – Sanzioni.

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la

confisca delle attrezzature e della merce.

2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51600 a € 3.098,00:

- a. vendere prodotti non appartenenti al genere dei prodotti alimentari ed affini o prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio;
- b. esercitare il commercio itinerante nel mercato;
- c. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

3. Le violazioni di cui ai commi 1, 3, e 8 del precedente articolo 12 sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00. Le restanti violazioni di cui al precedente articolo 12 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

4. Le violazioni alle norme del presente Regolamento diverse da quelle indicate ai precedenti commi del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00.

5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.689/81 e successive modificazioni.

6. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente comma 2 (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione con effetto liberatorio), secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 114/98, il Dirigente del competente settore comunale può adottare atto di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 2 (due) giornate consecutive di mercato.

7. Il mancato:

- a. pagamento del canone annuale di cui al precedente articolo 3, entro i termini previsti;
- b. pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori di cui al precedente articolo 3, entro i termini previsti;

da parte del titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, comportano la sospensione dell'attività di vendita per 20 giorni, decorsi i quali la concessione decadrà automaticamente, ai sensi di quanto previsto nel comma d. del precedente articolo 6.

Art. 16– Notifica del Regolamento e norme transitorie.

1. Il presente Regolamento è notificato a tutti i titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

2. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un mero adeguamento delle disposizioni del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal Dirigente competente con propria determinazione.

3. Questo Regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente in vigore.

